

# PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI)

....

## **Titolo III - Attuazione dell'art. 8, comma 3, della L. 2 maggio 1990, n.102**

### **Art. 47. Attuazione dell'art. 8, comma 3, della L. 2 maggio 1990 n. 102**

1. Per il sottobacino idrografico dell'Adda sopralacuale, sotteso alla sezione di chiusura del lago di Como, nell'Allegato 1 "Bilancio idrico per il sottobacino dell'Adda sopralacuale" al Titolo III delle presenti Norme è riportato il bilancio idrico, redatto per le finalità dell'art. 3 della L. 183/1989 e in coerenza con quanto disposto all'art. 3 della L. 36/1994 con riferimento ai corsi d'acqua principali del sottobacino idrografico. Per i singoli corsi d'acqua considerati il bilancio riporta il saldo idrico, inteso come valore medio annuo della portata presente al netto delle derivazioni in atto. Il bilancio è redatto sulla base delle conoscenze acquisite dall'Autorità di bacino al momento dell'adozione del presente atto relativamente sia alle misure idrologiche sul sistema idrico del bacino sia ai volumi idrici derivati dalle diverse utilizzazioni. Il bilancio idrico viene aggiornato a cura dell'Autorità di bacino almeno ogni 3 anni, mediante le procedure di cui al precedente art. 1, comma 10, delle presenti Norme.

2. Il Piano classifica i corsi d'acqua principali, individuati nell'Allegato 1 di cui al precedente comma 1, in funzione del grado di utilizzazione in atto della risorsa idrica, valutato sulla base del rapporto tra la disponibilità naturale della risorsa stessa e il saldo idrico di cui allo stesso comma 1.

3. In relazione ai risultati ottenuti dal bilancio idrico, i corsi d'acqua principali del bacino idrografico sono ripartiti in tratti a diversa classe di criticità, in dipendenza dello scostamento tra la disponibilità media naturale della risorsa idrica e il saldo idrico derivante dalla presenza delle derivazioni.

Sono individuate le seguenti classi di criticità:

C1 - moderata, in cui il saldo idrico medio annuo, valutato nel bilancio idrico, è superiore alla portata con durata 182 giorni;

C2 - media, in cui il saldo idrico medio annuo, valutato nel bilancio idrico, è compreso tra le portate di durata 182 e 274 giorni nell'anno medio;

C3 - elevata, in cui il saldo idrico medio annuo, valutato nel bilancio idrico, è compreso tra le portate di durata 274 e 355 giorni nell'anno medio;

C4 - molto elevata, in cui il saldo idrico medio annuo, valutato nel bilancio idrico, è inferiore alla portata di durata 355 giorni nell'anno medio.

4. I corsi d'acqua ripartiti in tratti a diversa classe di criticità sono riportati nel richiamato Allegato 1 al Titolo III delle presenti Norme.

5. Ai fini del rilascio di nuove concessioni di utilizzazione per grandi derivazioni d'acqua le Amministrazioni competenti sono tenute rispettare le seguenti prescrizioni:

a) nei tratti di corsi d'acqua classificati a criticità C4 e C3 non possono essere rilasciate nuove concessioni;

b) nei tratti di corsi d'acqua classificati a criticità C1 e C2, possono essere rilasciate nuove concessioni, a condizione che:

- la classe di criticità del tratto di corso d'acqua non superi per l'effetto della nuova concessione il valore C2 sopra definito, valutato sulla base del bilancio idrico secondo la metodologia utilizzata nel presente Piano;

- non sia compromesso il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi indicati dal D.Lgs. 152/1999 e successive modifiche;
  - sia garantito il deflusso minimo vitale in alveo.
- 6.** Nei tratti classificati a criticità C4 e C3 l'Autorità di bacino del fiume Po, di concerto con la Regione Lombardia e la Provincia di Sondrio, promuove azioni volte al miglioramento della qualità ambientale e la riduzione del grado di criticità.
- 7.** Per le richieste di rinnovo o di variante di concessioni esistenti di utilizzazione per grandi derivazioni d'acqua le Amministrazioni competenti sono tenute a rispettare le seguenti prescrizioni:
- a) nei tratti di corsi d'acqua classificati a criticità C4 e C3 il rinnovo o la variante di concessione è subordinato a una riduzione della portata media derivata, definita dalla Regione Lombardia in funzione degli obiettivi indicati dal D.Lgs. 152/99 e successive modifiche e fatte salve le prescrizioni relative alla garanzia del deflusso minimo vitale;
  - b) nei tratti di corsi d'acqua classificati a criticità C2 e C1 il rinnovo o la variante di concessione è soggetto alle stesse prescrizioni di cui al precedente comma 5, lett. b).
- 8.** Per i corsi d'acqua non individuati come principali nel comma 2, e per tutte le piccole derivazioni, il rilascio di nuove concessioni di utilizzazione è regolato dalla Regione Lombardia in relazione agli indirizzi emergenti dal Piano di Tutela delle Acque, di cui al D.Lgs. 152/99 e successive modifiche.
- 9.** Alle domande di nuove concessioni, rinnovi o varianti di concessioni di derivazioni deve essere allegata una verifica di compatibilità dell'utilizzazione idrica che determina il saldo idrico nel tratto di corso d'acqua interessato dalla derivazione, redatta sulla base di una direttiva da emanarsi a cura dell'Autorità di bacino.
- 10.** E' fatto salvo comunque quanto disposto dalla legislazione vigente relativamente alla disciplina delle acque nelle aree protette.
- 11.** Con il Piano di Tutela delle Acque, che ha valore di piano stralcio di settore del piano di bacino ai sensi dell'art. 17, comma 6 ter, della L. 183/1989, la Regione Lombardia provvederà ad aggiornare lo stralcio relativo al bilancio idrico per il sottobacino dell'Adda sopralacuale ed a normare gli usi delle acque in funzione degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione individuati.

....